



Università degli Studi di Messina



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PROFESSIONALE FORENSE

TRA

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, o da suo delegato

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con sede in Messina, Via T. Cannizzaro, codice fiscale n. 8005750833, e-mail segreteria@ordineavvocatimessina.org, rappresentato dal Presidente dell'Ordine, avv. Vincenzo Ciraolo, nato a Messina, il 06/04/1964

Premesso

- che nell'Università di Messina è istituito e attivato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01);
- che l'art. 41, 6° comma, lett. d), l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), prevede che gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza possano anticipare il tirocinio professionale per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea;
- che l'art. 5, D.M. 17 marzo 2016, n.70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense) disciplina le condizioni ed i requisiti per l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari;
- che, in attuazione del citato art. 5, il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche hanno stipulato la Convenzione Quadro finalizzata a predisporre la cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art.41, comma 6, lettere a) e d), l. 31 dicembre 2012, n.247, ed a consentirne l'applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, l.cit.

Quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Anticipazione di un semestre di tirocinio

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Art. 2

Domanda di anticipazione di un semestre del tirocinio

La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, l. 31 dicembre 2012, n.247, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:

- a) da autocertificazione predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n.445/2000, in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui agli artt.1 della presente convenzione e 17, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), l. n.247/2012;
- b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.

Art. 3

Svolgimento del semestre anticipato di tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore settimanali.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43, l. n.247/2012.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n.70/2016, il numero delle udienze alle quali il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'art. 8, comma 4, secondo periodo, D.M. n.70/2016, è ridotto da venti a dodici.
5. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8, comma 4, D.M. cit.
6. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto resta privo di effetti.
7. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
8. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, l. n.247/2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
9. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'art. 42, l. n. 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 4

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, D.M. n.70/2016, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, devono essere sentiti l'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio ed il praticante. Si applica l'art.17, comma 7, l. n. 247/2012.

Art. 5

Durata e rinnovo

La presente convenzione ha una durata di cinque anni. Sei mesi prima della scadenza le parti si impegnano a rinnovarla per un uguale periodo di tempo.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1 della presente convenzione, gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nell'Università di Messina che vogliano fruire dell'anticipazione di un semestre del tirocinio professionale, possono chiedere al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza l'autorizzazione ad anticipare al 4° anno la Procedura penale e posticipare al 5° anno il Diritto civile I ed il Diritto tributario. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, all'atto dell'iscrizione al 4° anno della Coorte di riferimento. In alternativa, resta ferma la possibilità, per gli studenti che siano in regola con gli esami del 4° anno secondo il piano di studi, di chiedere la sola autorizzazione ad anticipare l'èsame di Procedura penale.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della l. n. 247/2012 e del D.M. n.70/2016.

Messina ,



Per l'Università degli Studi
IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina
IL PRESIDENTE
Avv. Vincenzo Cirio